



**Coni**

**GIUDICE DI ULTIMA ISTANZA IN MATERIA DI DOPING**

n. 19/07

così composto:

<b>Dott. Francesco Plotino</b>	<b>Presidente</b>
<b>Dott. Luca Amato</b>	<b>Componente giuridico ordinario</b>
<b>Avv. Siliva Chiappalupi</b>	<b>Componente giuridico ordinario</b>
<b>Avv. Luigi Di Maio</b>	<b>Componente giuridico ordinario</b>
<b>Avv. Prof. Luca Marafioti</b>	<b>Componente giuridico ordinario Relatore</b>
<b>Prof. Ercole Brunetti</b>	<b>Componente tecnico non votante</b>
<b>Prof. Marcello Chiarotti</b>	<b>Componente tecnico non votante</b>
<b>Dr.ssa Diana Bianchedi</b>	<b>Componente tecnico atleta non votante</b>

**Decisione:**

Sull'appello proposto dalla WADA

**Avverso**

La decisione della Commissione Federale di Appello della FIR, 24 ottobre 2007

A seguito del controllo antidoping eseguito il 29 aprile 2007, al termine dell'incontro del campionato di serie "B" tra la società ASD RIETI RUGBY 1961/ASD OVA RUGBY svoltosi a Rieti, veniva sottoposto a controllo antidoping l'atleta Filippo Formigoni, tesserato per la Società ASD OVA RUGBY. L'analisi del campione biologico effettuata dal laboratorio antidoping accertava la presenza di Benzoilecgonina ed Ecgonina Metilestere (metaboliti della cocaina). L'atleta non richiedeva l'effettuazione di controanalisi. La Commissione Giudicante Federale in data 12 giugno 2007 disponeva la sospensione cautelare del Formigoni da ogni attività sportiva con decorrenza immediata.

L'11 giugno 2007 l'atleta veniva convocato presso l'Ufficio di Procura Antidoping al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti in questione.

Il Formigoni dichiarava che la positività era da ricondursi ad una sigaretta offertagli da un terzo. Riferiva, invero, che il venerdì precedente la gara aveva partecipato ad una festa a Bologna; in quell'occasione aveva accettato di fumare una sigaretta del cui contenuto aveva avuto coscienza solo successivamente.

Con provvedimento del 30 luglio 2007, l'Ufficio della Procura Antidoping deferiva l'atleta Filippo Formigoni al competente organo di Giustizia Federale per l'applicazione "della sanzione prevista all'art. 10.2 della vigente normativa antidoping nella misura ridotta di un periodo di anni uno di squalifica dall'attività sportiva con il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 10.5.2".

In data 24 ottobre 2007, la Commissione d'Appello Federale irrogava all'atleta la sanzione della squalifica di un anno, tenuto conto del periodo di sospensione già sofferto. Riteneva negligenza non significativa aver accettato di fumare una sigaretta da altri offerta, considerando altresì assente il fine di incrementare le proprie prestazioni sportive.

Avverso tale decisione, con atto del 2 novembre 2007 proponeva appello dinanzi questo Giudice la W.A.D.A., lamentando l'insussistenza dell'attenuante prevista dall'art. 10.5.2 del Regolamento Antidoping, riconosciuta, invece, dalla C.A.F. Il Formigoni non avrebbe infatti dimostrato l'assenza di colpa o negligenza significativa, dovendosi inoltre interpretare in senso restrittivo le eccezioni ai canoni che prevedono esenzioni o riduzioni della responsabilità degli atleti. Di qui la richiesta di comminare la sospensione per un periodo di due anni.

Con atto pervenuto il 1.12.2007 l'IRB chiedeva di intervenire quale co-appellante nel giudizio in esame, onde vedere annullata la decisione impugnata e condannato l'atleta alla sanzione di anni due. Lamentava, in particolare, la scarsa chiarezza nei criteri di riduzione sanzionatoria applicati, apparentemente basati su una dichiarazione di colpevolezza, piuttosto che sul rispetto dei canoni in materia.

Ritiene il Collegio che la richiesta della IRB di partecipare al presente giudizio quale coappellante non possa essere presa in considerazione, giacché detto organo, da considerare parte eventuale nel procedimento di impugnazione, può assumere la qualità di parte in senso stretto solo qualora risulti appellante secondo le regole previste in questa sede.

Non avendo esercitato tale facoltà l'atto pervenuto è da ritenere sia improcedibile come appello sia irricevibile se considerato quale memoria. In quanto proviene da soggetto non appellante e, comunque, risulta presentato fuori dai termini contemplati.





Merita, invece, accoglimento l'appello proposto dalla WADA. In effetti, nessuna giustificazione sembra possa essere ragionevolmente invocata al fine di escludere o, almeno, attenuare le responsabilità dell'atleta. Cosicché la pronunzia impugnata variformata sulla base delle emergenze probatorie e delle insufficienti spiegazioni offerte dall'atleta, versandosi in un caso di negligenza significativa sanzionabile a termini di regolamento con un periodo di squalifica *standard* senza riduzione alcuna.

**P.Q.M.**

Il G.U.I., sull'appello proposto dalla WADA avverso la decisione 24/10/2007 della Commissione Federale di Appello della Federazione Italiana Rugby, in riforma della impugnata decisione, aumenta la sanzione inflitta all'atleta Filippo Formigoni ad anni 2 (due) di squalifica, dedotto il presofferto.

Riserva per il deposito delle motivazioni il termine di giorni 40 con il consenso delle parti.

Dispone che la presente decisione sia comunicata alle parti, alle Federazioni, Nazionale ed Internazionale competente, e alla WADA.

Dichiara inammissibile come appello l'atto della I.R.B. pervenuto in data 1/12/2007 e irricevibile lo stesso atto come memoria.

Roma li 4 dicembre 2007

**IL COMPONENTE ESTENSORE**

Avv. Prof. Luca Marafioti



**IL PRESIDENTE**

Dott. Francesco Plotino

